

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppero in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Agenzia Laore Sardegna

Agenzia Regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e lo sviluppo rurale.

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

U.O. SICUREZZA E AUTOPARCO

CAPITOLATO NORMATIVO

Relativo a

Servizio quadriennale di assicurazione Responsabilità Civile dei veicoli a motore di proprietà dell'Agenzia Laore, copertura incendio, furto e "KASKO"

DEFINIZIONI: Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di specificato:

Contrente/Agenzia: il soggetto che stipula l'Assicurazione (Agenzia Laore Sardegna)

Compagnia/Società: L'Impresa Assicuratrice sottoscrittrice della polizza

Assicurato: il soggetto il cui interesse è garantito dall'Assicurazione

Polizza: il contratto di Assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla società a corrispettivo della prestazione assicurativa

Rischio: la probabilità che un evento dannoso si manifesti

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro indennizzabile

Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Franchigia: Somma fissa non indennizzabile

Le condizioni Addizionali che seguono integrano e prevalgono, in caso di discordanza, le Condizioni Generali per l'Assicurazione R.C.A., Incendio e furto e Kasko che dovranno essere allegare da parte della Società.

OGGETTO: Servizio quadriennale per l'Assicurazione dei rischi della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed infortuni del conducente e delle macchine agricole (Sezione I) di proprietà dell'Agenzia Laore Sardegna, e per l'incendio, furto e "KASKO" (Sezione II) per alcuni di essi, secondo quanto indicato nell'elenco allegato a questo Capitolato.

DECORRENZA: ORE 24.00 del 04.11.2023, scadenza alle ore 24 del 04.11.2027.

DURATA: 4 ANNI

GARA : gara a procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16, procedendo all'attivazione di un Appalto Specifico per l'affidamento del Servizio in un unico lotto da aggiudicarsi secondo il criterio del *"minor prezzo"* ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) dello stesso Decreto n. 50/2016 in quanto *"si tratta di beni e servizi le cui caratteristiche standardizzate e le cui condizioni definite dal mercato, soddisfano le esigenze della stazione appaltante"*;

MEZZI DA ASSICURARE: 157 totali come da allegato "Libro matricola"

IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA:

€ 125.000,00 (diconsi Euro *centoventicinquemila/00*) per ogni annualità del servizio biennale di assicurazione, comprensivo di ogni onere e imposta.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 l'importo a base di gara include i costi della manodopera stimati in 0,5 % del costo dell'appalto.

I costi della sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto non esistono costi derivanti da rischi interferenti di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008.

SEZIONE I
ASSICURAZIONE DEI RISCHI DELLA RESPONSABILITÀ' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
ED INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ART. 1) Oggetto dell'Assicurazione.

Costituiscono oggetto dell'assicurazione i danni da responsabilità civile obbligatoria secondo quanto definito e regolato dalla Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2) Condizioni Generali di Assicurazione e proroga.

L'assicurazione è regolata dal **Codice delle assicurazioni private, Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, successive modifiche e Regolamenti di attuazione, e a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n.68/2018, fatte salve le deroghe espressamente previste nel presente capitolato.

Ai sensi dell'Art. 106 Comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza finale della polizza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio sarà versato in relazione al periodo richiesto e dovrà essere espresso in dodicesimi del premio annuo anticipato e verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

ART. 3) Condizioni aggiuntive e speciali.

Sono inoltre rese operanti le seguenti condizioni aggiuntive:

A - Condizioni aggiuntive veicoli.

1. Carico e scarico

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

2. Rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. c.2. delle condizioni generali R.C.A..

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1) dell'Agenzia proprietaria e del Conducente del veicolo assicurato:

- a. nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- b. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L.n.285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;

- c. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- d. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c. o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d., la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

2) della sola Agenzia proprietaria del veicolo assicurato:

- a. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Agenzia proprietaria fosse stata a conoscenza prima del sinistro delle cause che avrebbero determinato il diritto all'azione di rivalsa.

B - Condizioni speciali veicoli.

1. Bonus/Malus (autoveicoli).

La presente assicurazione è stipulata sulla forma "Bonus/Malus".

Per gli anni successivi al primo, restando fisse le condizioni dell'offerta originaria, il premio sarà ricalcolato in base alle classi di merito rilevate alla data cui è riferita la valutazione.

2. Rimorchi

Per il rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal un eventuale rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti per manovre a mano, nonché, sempre se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione, agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante stesso.

ART 4) Infortuni del conducente ed estensioni di garanzia

L'assicurazione è prestata per infortuni che il guidatore (qualsiasi dipendente dell'Agenzia autorizzato) subisca in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. L'assicurazione si intende operante dal momento in cui il guidatore sale a bordo, al momento in cui ne è disceso. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che il guidatore subisca mentre attende in caso di fermata del veicolo alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia, intendendosi per tali anche le eventuali operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di marcia (p. es sostituzione pneumatici), ma con esclusione di operazioni che richiedano l'intervento di personale specializzato (meccanico, elettrauto, etc)

Sono compresi nell'assicurazione i seguenti rischi:

- infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza sempre che non determinati da abuso di alcolici o psicofarmaci oppure dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli subiti dallo stesso (sempreché involontariamente coinvolto) in occasione di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale;
- le lesioni riportate in occasione di inspirazione di gas o vapori;

- l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche o atmosferiche, nonché quelli dovuti ad azione di fulmine o movimenti tellurici;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe;
- gli infortuni derivanti da eventi naturali i cui effetti sono obiettivamente constatabili nell'ambito ove è accaduto il sinistro: alluvioni, inondazioni, trombe d'aria, etc.

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche;
- conseguenti direttamente dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti all'assicurato per effetto di ubriachezza o quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- derivanti da atti di terrorismo e/o sabotaggio perpetrato con armi o ordigni nucleari, batteriologici e chimici.

ART. 5) Massimali di garanzia.

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Compagnia è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata a massimale unico di **€ 2.100.000,00 (diconsi Euro duemilioni-centomila/00)** per tutti i veicoli, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

ART. 6) Assistenza legale

In caso di sinistro, la Compagnia si obbliga a fornire l'assistenza legale nell'ipotesi in cui si instauri un contenzioso giuridico.

Il legale della Compagnia potrà essere affiancato dai legali del contraente a discrezione di quest'ultimo.

ART. 7) Contrassegni di Assicurazione.

La Compagnia, aggiudicataria della gara, si impegna a consegnare al Contraente i certificati di assicurazione e i relativi contrassegni in data antecedente al *quattro novembre* di ciascun anno.

SEZIONE II
CONDIZIONI CHE REGOLANO LE ASSICURAZIONI
INCENDIO, FURTO E "KASKO"

ART. 8) Oggetto dell'assicurazione.

A) Incendio.

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire al Contraente i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell'apposito elenco o parti di essi (compresi gli accessori, le parti di ricambio e quant'altro costituisce la normale dotazione del veicolo) in conseguenza di incendio, qualunque ne sia la causa, salve le eccezioni indicate negli articoli successivi.

B) Furto e rapina.

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire al Contraente i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell'apposito elenco o parti di essi (compresi gli accessori, le parti di ricambio e quant'altro costituisce la normale dotazione del veicolo) in conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina consumati o tentati.

C) KASKO.

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire al Contraente i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell'apposito elenco o parti di essi (compresi gli accessori, le parti di ricambio e quant'altro costituisce la normale dotazione del veicolo) in conseguenza di collisione con altri veicoli, ribaltamento, urto contro ostacoli fissi o in movimento e uscita di strada, sia asfaltata che sterrata.

ART. 9) Rischi nell'assicurazione incendio.

A - Inclusi.

a) Sono parificati ai danni da incendio quelli materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine, scoppio (anche del serbatoio o dell'impianto di alimentazione), autocombustione, caduta aerei;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
- guasti arrecati dal Contraente o da terzi (oltre a quelli per ordine dell'Autorità) allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- altri danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza;

b) Sono inclusi nella garanzia:

- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- gli eventuali dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente;
- i danni che il Contraente fosse tenuto a pagare a titolo di risarcimento per il ricorso di terzi a seguito di incendio - a norma degli artt. 2043 e ss. del C.C. fino alla concorrenza del massimale per R.C.A.;

c) Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà della Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti o dei depositi di proprietà e/o gestiti dalla Contraente.

d) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse, scioperi, sabotaggio, caduta di sassi ed alberi, grandine, pressione della neve (compresa la caduta di neve da cornicioni, balconi, tetti o simili), slavine, frane, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni ed allagamenti.

B - Esclusi.

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati od agevolati da dolo del Contraente (art. 1990 I° c. del Codice Civile); le garanzie prestate si intendono invece operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza è stato determinato od agevolato da dolo di dipendenti o collaboratori anche occasionali del Contraente, salvo il diritto di rivalsa della Compagnia sui suddetti.

ART. 10) Rischi nell'assicurazione furto e rapina.

Sono compresi in garanzia:

- a) i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza di furto o di rapina, consumati o tentati;
- b) i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo consumato o tentato di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, telefoni, navigatori satellitari, registratori e simili, ancorché effettuati senza effrazione del veicolo;
- c) i danni determinati o agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge (Art. 1900 III comma C.C.);

ART. 11) Rottura cristalli.

Sono compresi in garanzia il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tetto apribile del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi, sia per urto che per atti vandalici, o per qualsiasi altra causa.

E' esclusa qualsiasi franchigia.

ART. 12) Rischi nella assicurazione "KASKO".

Sono compresi in garanzia i danni prodotti ai veicoli assicurati in conseguenza di collisione con altri veicoli, ribaltamento, urto contro ostacoli fissi o in movimento e uscita di strada, sia asfaltata che sterrata. caduta di oggetti o materiali

ART. 13) Condizioni e massimali per le assicurazioni incendio, furto, KASKO.

A - Condizioni.

Tutte le autovetture, ed i mezzi riportati nell'elenco allegato al presente capitolato sono assicurate R.C.A..

Sono assicurati contro il rischio di Incendio, di Furto e di danni accidentali (Kasko), quei mezzi a tal fine individuati nel predetto elenco.

Nell'elenco allegato, sono inoltre indicati i mezzi agricoli assicurati.

B - Massimali Incendio, furto e "KASKO"

Si assume come massimale il valore commerciale dei veicoli comprensivo di I.V.A. indicato nell'apposito elenco.

Si precisa che i valori riportati in elenco per i singoli veicoli sono puramente indicativi, per cui in caso di sinistro si dovrà tener conto dell'eventuale maggiore o minore valore commerciale al momento del sinistro medesimo.

Per quel che attiene all'assicurazione "KASKO", in caso di danno:

- TOTALE, la Compagnia rimborserà, nei limiti del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero;
- PARZIALE, la Compagnia rimborserà, nei limiti del capitale assicurato:
 - nel primo anno di immatricolazione, senza tener conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte;
 - negli anni successivi, tali spese verranno comunque rimborsate senza applicazione sui pezzi e parti da sostituire di alcuna franchigia; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, rilevato dalla rivista QUATTORUOTE.

ART. 14) Estensione territoriale delle garanzie.

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, all'aperto, fermi, in circolazione, in riparazione, etc.) entro gli stessi confini territoriali della garanzia di R.C.A. (Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino e stati previsti nella cosiddetta "carta verde").

ART. 15) Elementi per il calcolo del premio.

Il premio imponibile annuo è determinato, per le assicurazioni incendio, furto e "KASKO", per tutto il periodo contrattuale, in misura promille, sulla base del valore complessivo dei veicoli risultanti dall'apposito elenco.

ART. 16) Comunicazione annuale delle somme da assicurare.

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli in dotazione al contraente all'atto della stipulazione della polizza e successivamente.

Le somme da assicurare per ciascun veicolo per il primo anno di efficacia del rapporto devono desumersi dall'apposito elenco allegato.

Per ogni anno di contratto successivo al primo, e nell'ipotesi di un eventuale rinnovo, le somme da assicurare per ciascun veicolo verranno comunicate dalla Contraente con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo.

ART. 17) Ispezione ai veicoli assicurati.

La Compagnia ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

ART. 18) Obbligo e spese di salvataggio.

Appena avvenuto un sinistro, il Contraente ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare la loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dal Contraente sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al momento del sinistro, anche se il loro ammontare unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia dimostri che tali spese sono state fatte sconsideratamente.

ART. 19) Denuncia del sinistro.

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) entro trenta giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso al recapito che la Compagnia avrà indicato.
- b) nel caso in cui il sinistro sia dovuto a reato, al più presto farne denuncia regolare e circostanziata ai Carabinieri o agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento presumibile dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità almeno approssimativa del danno che ne è derivato.
- c) trasmettere una copia di questa al recapito della Compagnia accompagnandola con una descrizione del danno subito.

ART. 20) Inadempimento dell'obbligo di salvataggio.

Se il personale addetto ai mezzi, dolosamente, non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 18 il Contraente non perde il diritto al risarcimento, salvo la facoltà di rivalsa della Compagnia nei confronti dell'addetto.

ART. 21) Conservazione delle tracce del sinistro.

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dalla Compagnia per la valutazione del danno e comunque non oltre trenta giorni dalla data di invio della denuncia di sinistro alla Compagnia stessa.

ART. 22) Determinazione dei danni risarcibili.

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai 60 giorni e da mancato godimento o uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- b) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo;
- c) l'indennizzo comprenderà anche l'IVA.

ART. 23) Assicurazione parziale.

Se dalle stime fatte risulta che il valore del veicolo danneggiato eccedeva, al momento del sinistro, la somma assicurata, il Contraente sopporta la parte proporzionale di danno relativamente alla quale è risultata l'eccedenza.

ART. 24) Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Compagnia al Contraente con le modalità di dettaglio che verranno comunicate immediatamente dopo la sottoscrizione dell'atto di liquidazione o il ricevimento della comunicazione della decisione del foro competente in caso di controversia.

ART. 25) Recupero del veicolo rubato.

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto, non appena abbia avuto notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Compagnia. Il valore del recupero, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento, il valore di recupero spetterà alla Compagnia se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

ART. 26) Scoperti e/o franchigie.

Non sono ammessi scoperti o franchigie di alcun genere.

SEZIONE III

ASSISTENZA E SOCCORSO STRADALE

ART. 27) ASSISTENZA.

La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, e nei limiti convenuti dal contratto a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto, in caso di: incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, forature e danni ai pneumatici, atto vandalico di terzi che abbia reso impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato.

Soccorso Stradale. La società, per il tramite della Struttura Organizzativa prevista a tale scopo, **i cui riferimenti saranno indicati dalla compagnia dopo la stipula del contratto**, provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa di immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo oppure, su richiesta dell'assicurato, presso un'officina di sua fiducia

purché situata in un raggio massimo di 50 km dal luogo del sinistro. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'assicurato.

Per ogni sinistro è previsto un solo soccorso stradale, tuttavia qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza ed il veicolo, quindi, venga ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura organizzativa, la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi ad un secondo traino per trasferire – con tempestività - il veicolo dal deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'Assicurato entro il limite di 50 km.

Gli eventuali costi di deposito giornaliero restano a carico della Società sino ad un massimo di tre giorni.

Sono esclusi dalla garanzia i costi relativi ai pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione del veicolo.

Recupero fuori strada del veicolo

Qualora il veicolo, a seguito di incidente stradale fuoriuscisse dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente, oppure fosse colpito da sinistro durante la circolazione fuori della rete stradale pubblica o area ad essa equivalente (esclusi in ogni caso i circuiti) la struttura organizzativa fornirà uno o più mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

Per tale garanzia la Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di **€ 1.000,00** per sinistro.

Mancato utilizzo della Struttura Organizzativa

Qualora l'Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà ovvero a seguito di intervento delle autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Struttura Organizzativa e abbia provveduto autonomamente alla recupero del mezzo di soccorso, la Società rimborserà le spese documentate sostenute per tale intervento fino al limite di **€ 500,00** per sinistro.

Obblighi dell'assicurato

L'Assicurato, per ottenere assistenza deve obbligatoriamente contattare la centrale operativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità, la targa del veicolo, il luogo in cui necessita di essere assistito e il tipo di intervento richiesto.

Estensione territoriale: La garanzia Assistenza è prestata per sinistri occorsi in Europa.

SEZIONE IV

NORMATIVA CONTRATTUALE COMUNE ALLE SEZIONI I e II

ART. 28) Assicurazione in base a libro matricola - revisione prezzi

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato alle stesse condizioni e tassi praticati all'atto della stipula della Polizza oggetto della presente gara.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita, o distruzione, o demolizione di essi disposte dai competenti organi dell'Agenzia o esportazione definitiva, e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno di ricevimento della pec con cui sono state notificate.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 esclusi i diritti di frazionamento e maggiorato delle imposte per ogni giornata di garanzia.

L'impresa rinuncia a richiedere l'adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto se non nei casi di aumento previsto per legge e/o in ragione di normative fiscali, per le quali il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

La differenza di premio risultante dalla regolazione, in caso di inclusioni, esclusioni, o variazioni di valore dei mezzi, ovvero il maggior premio dovuto dal Contraente sulla rata successiva, verranno versate contestualmente a quest'ultima.

In caso di diminuzione, la Compagnia restituirà la parte di premio netto riscosso in più.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Compagnia riconoscerà la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

ART. 29) Pagamento del Premio.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente corrisponderà il premio ad annualità anticipate.

La liquidazione del premio verrà effettuata dietro presentazione di:

- polizze distinte, dalle quali risulti il premio globale da liquidare, e la sua ripartizione per R.C. auto, incendio, furto e "KASKO";
- elenco di tutti i mezzi in garanzia, con il costo dettagliato, per ciascuno di essi, di R.C. (con l'indicazione della rispettiva classe di merito), incendio, furto e "KASKO";

Se alla scadenza convenuta non venisse pagato il premio, la garanzia per responsabilità civile autoveicoli non resta comunque sospesa.

Resta comunque salvo il diritto della Compagnia agli interessi per ritardato pagamento, nella misura legale, con decorrenza dalle scadenze convenute.

Trascorsi novanta giorni da quello della scadenza del premio la Compagnia ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza e la data della risoluzione.

La risoluzione intimata come da comma che precede avrà effetto, quanto alla garanzia per responsabilità civile autoveicoli, trascorsi novanta giorni da quello di ricezione della lettera raccomandata della Compagnia.

ART. 30) Forma delle comunicazioni fra Contraente e Impresa.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte esclusivamente con posta elettronica certificata (pec) al recapito indicato dalla compagnia.

Analoga procedura sarà adotta dalla Compagnia nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni inviate al Contraente, ivi comprese quelle del Perito ed i moduli per la cessione del credito alle Officine esecutrici degli interventi, dovranno essere sottoscritte con firma digitale (Pades) da tutte le parti in causa e trasmesse all'indirizzo pec protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

ART. 31) Dichiarazioni inesatte del contraente.

La compagnia presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C.

ART. 32) Controversie.

In difetto di accordo per la liquidazione di un danno, si rinvia la risoluzione della controversia al foro di Cagliari.

ART. 33) Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

ART. 34) Durata dell'Assicurazione.

L'Assicurazione, subordinatamente ai pagamenti dei premi annui, ha decorrenza dalle ore 24 del 04.11.2023 e cessa alle ore 24 del 04.11.2027.

ART. 35) Centro liquidazione danni.

L'Impresa partecipante alla procedura di cui trattasi, dovrà avere un centro liquidazione danni in Cagliari, coincidente con il recapito in Cagliari segnalato dall'Impresa.